

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0004344/2019 del 20/06/2019

Roma

Al Comune di
Settore Affari Generali e Personale

Prot.n.3518 del 14 maggio 2019
Risposta a nota prot.n.7378 del 14 maggio 2019

Oggetto: richiesta chiarimenti finalizzati al corretto svolgimento delle trattative in sede decentrata, anche ai fini della destinazione delle risorse stanziare nel fondo

Nel merito dei quesiti formulati, relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) non sembrano esservi impedimenti formali e giuridici alla soluzione prospettata. Si evidenzia soltanto che, qualora il contratto integrativo triennale, definisca anche i criteri di riparto del Fondo per il primo anno del triennio, è necessario, in tale sede, per poter quantificare le risorse a tal fine necessarie, quantificare il valore specifico delle indennità di cui si tratta, nell'ambito del range generale per le stesse stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale;
- b) le precedenti indicazioni ARAN da voi richiamate, per cui le risorse variabili possono essere utilizzate per finanziare altri compensi accessori oltre quelli concernenti la performance organizzative ed individuale, possono ritenersi ancora valide in quanto la nuova disciplina in materia di risorse e di utilizzo delle risorse, di cui agli artt.67 e 68 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 non ha inciso in alcun modo sulle stesse. E' evidente che le suddette risorse variabili non possono in alcun modo essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche orizzontali; indennità di comparto; ecc.);
- a) il periodo di 24 mesi previsto dall'art.16, comma 6, del CCNL del 21.5.2018, come evidenziato dalla formulazione della clausola contrattuale, è uno specifico requisito minimo stabilito direttamente dal CCNL ;
- b) nel caso di ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l'anno di riferimento, sulla base della sola disciplina negoziale, l'ARAN ha avuto modo di precisare che, ai sensi dell'allora vigente art.5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, quello precedente continuava a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo. Tuttavia, è stato

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.). Utili indicazioni in materia, nello stesso senso, erano state fornite anche dalla sentenza del Tribunale di Cagliari del 16.10.2006, concernente proprio una fattispecie di "prorogatio" del precedente contratto integrativo. In particolare, secondo il Tribunale, l'ente nel caso concreto *"ha utilizzato parte delle risorse variabili per liquidare indennità ... di turno, festivo, reperibilità e rischio ..."* e che *"detti istituti, previsti dalla disciplina del CCDI del 2003 e nei confronti dei quali mai era intervenuta prima del 2006 alcun atto di disdetta da parte dei sindacati, sono stati applicati dall'ente in regime di prorogatio sul presupposto che per gli anni successivi non era stato stipulato alcun contratto decentrato e che il nuovo CCNL ... stabiliva in quale misura gli stessi dovevano essere retribuiti."*

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dr. Rosario Soloperto

